

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1965

Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, disciplina i provvedimenti che possono essere adottati dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici nei casi di « somma urgenza », nei casi cioè, in cui qualunque indugio diventi pericolo e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.

Si tratta in sostanza dell'unica eccezione al divieto di eseguire lavori senza la preventiva compilazione ed approvazione di una perizia giustificativa della spesa; infatti, a norma del predetto articolo 70, nei casi di somma urgenza, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre senz'altro l'immediato inizio dei lavori « sino alla concorrenza di lire 5.000 », avvertendo telegraficamente lo Ispettore del Compartimento (ora sostituito dal Provveditore alle opere pubbliche) e richiedendo, mediante telegramma, l'autorizzazione ad eseguire i lavori direttamente al Ministero dei lavori pubblici.

L'originario importo di lire 5.000 è stato portato a lire 1 milione dall'articolo 2 del

decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, ed è stato successivamente aumentato a lire 2 milioni dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133. Tuttavia, nonostante detti aumenti d'importo, l'entità dei lavori di cui l'ingegnere capo può disporre l'inizio è, senz'altro, irrisoria ed è comunque tale da impedire, nella maggior parte dei casi, che si possano porre tempestivamente in atto i rimedi necessari per risolvere la situazione di pericolo improvvisamente creatasi: e ciò proprio quando l'ingegnere capo dovrebbe avere invece la possibilità di ordinare lavori in misura adatta a tutelare la pubblica incolumità o ad evitare danni di notevole entità ad opere pubbliche di ingente valore (moli, strade, eccetera).

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale, in relazione all'aumentato costo del lavoro in genere, si propone che l'importo dei lavori che possono essere ordinati nei casi di somma urgenza venga portato da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, è stabilito in lire 10 milioni.